

## ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 22 aprile 2013.

**Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto nell'area contermina alla torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena.**

### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e s.m.i.;

Visto il regolamento di esecuzione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;

Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica";

Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Visto il decreto n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico 490/99, l'area comprendente "Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini", ricadente anche nel territorio comunale di Acicatena (CT);

Visto il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, con il quale, per un periodo di anni 2, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermina alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena (CT), sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;

Visto il decreto n. 8 del 9 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27

marzo 2009, con il quale è stato prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;

Visto il decreto n. 576 del 22 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 26 marzo 2010 con il quale è stato prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;

Considerato che l'area in esame risulta di inestimabile valore storico per la presenza di testimonianze archeologiche di antiche civiltà e che gli strumenti di tutela attualmente vigenti non possono assicurare una adeguata salvaguardia ad una zona di siffatto valore;

Vista la nota prot. n. 4245 del 6 marzo 2013, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto, per i sopra citati motivi, il rinnovo del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 24 mesi (2 anni) al fine di evitare la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico dell'ambito 13 (area del cono vulcanico etneo);

Considerato quanto riportato nella nota prot. n. 4245 del 6 marzo 2013, nella quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania rappresenta la concreta possibilità che, a causa degli effetti congiunti di una mancata coerenza delle previsioni del piano paesaggistico e delle previsioni urbanistiche dei piani regolatori, le cui destinazioni d'uso non garantiscono un adeguato livello di protezione, possano palesarsi seri rischi per la tutela e la salvaguardia degli eccezionali beni *de quibus*;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della approvazione dell'Ambito 13 (area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per rinnovare per ulteriori 24 mesi (2 anni), il vincolo di immodificabilità temporanea già imposto nell'area contermina alla Torre Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, con il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del Piano Paesaggistico dell' Ambito 13 (area del cono vulcanico etneo);

Decreta:

#### Art. 1

È prorogato per un periodo di ulteriori 24 mesi (2 anni) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - salvo quanto disposto al successivo art. 2 - il vincolo di immodificabilità temporanea, imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area contermina alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena (CT), per effetto del decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, già prorogato con decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008, con decreto n. 8 del 9 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27

marzo 2009 e ulteriormente prorogato con decreto n. 576 del 22 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 26 marzo 2010, secondo le modalità e le disposizioni contenute nel provvedimento originario, che si intendono tutte richiamate e confermate.

#### Art. 2

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e comunque non oltre il termine di 24 mesi (2 anni) dall'entrata in vigore del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, facente parte del comune di Acicatena (CT), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

#### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Acicatena (CT), perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della *Gazzetta* sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena (CT), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Acicatena (CT).

#### Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2013.

SGARLATA

(2013.17.1039)016

DECRETO 22 aprile 2013.

**Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto nell'area denominata Gazzena, ricadente nel comune di Acireale.**

L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e s.m.i.;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;

Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica";

Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Visto il decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, con il quale una porzione territoriale facente parte della zona denominata Gazzena, ricadente nel comune di Acireale è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano paesaggistico;

Visto il decreto n. 5562 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale il vincolo apposto con il sopra citato decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995 è stato prorogato per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 5719 del 25 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 1999, con il quale è stato prorogato per ulteriori 5 anni, dalla data della sua scadenza, il decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995;

Considerato che l'area in esame è stata individuata come Sito di Importanza Comunitaria n. ITA07004 "Timpa di Acireale" con il decreto 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il suo elevato valore di tipo naturalistico, geologico, faunistico e vegetativo;

Considerato che l'area in esame possiede rilevante valore sul piano ambientale (SIC Timpa di Acireale), archeologico (tempietto di età ellenistica a Capo Mulini), geologico (Timpa) storico, culturale, antropologico e paesaggistico;

Considerato, altresì, che solo una parte del territorio della Gazzena è compreso nella riserva naturale "La Timpa", mentre il resto della stessa area, pur avendo le medesime caratteristiche di naturalità, ne è escluso;

Vista la nota prot. n. 4245 del 6 marzo 2013, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto il rinnovo del vincolo riguardante la zona denominata "Gazzena" nel comune di Acireale per un periodo di ulteriori 24 mesi (2 anni) al fine di evitare la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), rappresentan-

do la concreta possibilità che possano essere realizzati interventi che compromettano l'adeguata valorizzazione e vocazione dell'area;

Ritenuto che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per rinnovare per ulteriori 24 mesi (2 anni), il vincolo di immodificabilità temporanea già imposto nell'area denominata Gazzena ricadente nel comune di Acireale, meglio individuata nel decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995 al fine di preservarne l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali fino all'adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Decreta:

Art. 1

È prorogato per un periodo di ulteriori 24 mesi (2 anni) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - salvo quanto disposto al successivo art. 2 - il vincolo di immodificabilità temporanea, imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area denominata Gazzena, ricadente nel comune di Acireale, per effetto del decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, già prorogato con decreto n. 5562 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, e ulteriormente prorogato, per cinque anni, con decreto n. 5719 del 25 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 1999 secondo le modalità e le disposizioni contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutte richiamate e confermate.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 13 (area del cono vulcanico etneo) e comun-

que non oltre il termine di 24 mesi (2 anni) dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, facente parte del comune di Acireale (CT), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Acireale (CT), perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della *Gazzetta* sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acireale (CT), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Acireale (CT).

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2013.

SGARLATA

(2013.17.1040)016

## ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 11 aprile 2013.

### Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero del-